

## SMART ENERGY FUND

FAQ, versione 11 dicembre 2015

### **1. Quali sono le informazioni indispensabili al momento della compilazione del formulario on line e in cosa differiscono i contenuti del formulario dal dossier completo da inviare via PEC?**

Il Formulario on-line deve essere compilato in tutti i campi relativi alla sezione 1) Anagrafica a seconda dei casi (PMI o FTT Provider) compresi i dati relativi agli edifici ed immobili relativi agli investimenti.

Anche la sezione 2 va compilata integralmente compresa la sezione descrittiva del progetto e la tipologia di finanziamento (Prestito cofinanziato o non ed in questo secondo caso procedura "Importo ridotto" o "Ordinaria). Le tabelle 2.3 e, nel caso di "investimenti semplici", 2.4 servono a segnalare le tipologie di intervento che il richiedente vuole attivare. Si generano quindi delle schede di "dettaglio progetto" per le tipologie selezionate (sezione 3) che vanno compilate ed i cui totali vengono automaticamente riportati nella tabella 2.3 da completare nella parte relativa alle coperture finanziarie se l'investimento non è integralmente coperto dal prestito agevolato richiesto.

Il contenuto del Formulario, una volta inviato on-line, non è più modificabile: eventuali correzioni a penna non potranno essere prese in considerazione. Tutti gli allegati previsti dal Formulario stesso devono essere inseriti in sede di compilazione del Formulario medesimo.

Alla domanda in senso stretto (A3 – Modulistica) vanno allegati quelli ivi previsti e denominati "Documenti" e relativi sub allegati ivi previsti, oltre eventuali ulteriori allegati che i richiedenti ritengono utili.

I documenti indicati nel comma 9 dell'articolo 10 devono essere comunque allegati nel Dossier di Richiesta, anche se sono stati allegati in sede di predisposizione del Formulario.

### **2. All'art. 5, comma 2 si richiede che il beneficiario possieda tutte le autorizzazioni, ma visti i tempi strettissimi, per alcune autorizzazioni come il vincolo paesaggistico, archeologico ecc. occorrono dai 60 ai 90 giorni, è sufficiente aver presentato la richiesta di autorizzazione per essere ammessi all'agevolazione?**

L'Art. 5 (Requisiti di ammissibilità) dell'Avviso, al comma 2 prevede: *"In ogni caso l'Impresa Beneficiaria al momento della presentazione della domanda, anche qualora la domanda sia presentata da un FTT Provider, deve essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:*

- a. Avere tutte le autorizzazioni, atti di assenso, pareri, titoli abilitativi, comunque denominati per la realizzazione degli investimenti oggetto della richiesta, previsti dalle norme vigenti;....".*

La Regione Lazio ha così inteso ammettere al Fondo solo progetti immediatamente cantierabili. Per effetto di tali disposizioni, dei requisiti in materia di merito di credito delle Imprese richiedenti, nonché per la possibilità di rifinanziare il Fondo (art. 3) si stima ragionevolmente che l'accesso al Fondo sarà possibile per un certo periodo. Sul sito, dopo la prima data utile per presentare le domande sarà periodicamente riportato l'ammontare delle risorse ancora disponibili.

### **3. All'art.5 dell'Avviso, alla lettera b) si richiede l'iscrizione al registro ai sensi dell'Art. 9 e 10 del DM 6 luglio 2012 in caso di impianti FER destinati prevalentemente alla vendita di energia, un impianto che come da art. 4 comma 3 lettera c) del DM 6 luglio 2012 accede direttamente ai meccanismi di incentivazione senza iscrizione al registro di cui all'art. 9 e 10 del DM 6 luglio 2012 è ammissibile al finanziamento?**

L'Avviso pubblico è prevalentemente rivolto a ridurre i consumi energetici delle PMI anche mediante produzione di energia elettrica da FER se destinate prevalentemente all'autoconsumo. Si è inteso ammettere anche gli impianti di produzione di energia elettrica destinati prevalentemente alla vendita ma limitatamente alle quantità programmate nell'ambito della normativa nazionale (Registro), tra cui gli impianti ex novo di cogenerazione solo se ad alto rendimento come definiti all'art. 2 (34) della Direttiva 2012/27/UE.

Se l'impianto FER è realizzato (nel senso che l'impianto sarà di proprietà) e finanziato (nel senso di pagato) da un FTT Provider, questo è ammissibile a condizione che sia rivolto a ridurre gli acquisti di energia di una o più PMI a cui dovrà essere girato l'aiuto di stato sotto forma di abbuono di interessi sul prestito al FTT Provider.

**4. Il sito in cui insediare un impianto deve coincidere con l'indirizzo della sede operativa o con la destinazione catastale della stessa?**

L'indirizzo della sede operativa e la destinazione d'uso catastale è richiesta per tutte le tipologie di investimento ad esclusione degli investimenti degli impianti FER o in impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento, che prevedano la produzione di energia destinata prevalentemente alla vendita, questi devono essere ubicati nel territorio regionale ed avere presentato domanda di iscrizione al registro ai sensi dell'art 10 del D.M. 6 luglio 2012 al momento di presentazione della domanda.

Per gli impianti FER destinati all'autoconsumo è necessario avere tutte le autorizzazioni, ma l'art. 5 (2) (b) non prevede di dimostrare la disponibilità dell'edificio esistente a Destinazione d'uso non abitativo dove realizzare l'impianto FER ma bensì quello alle cui utenze è destinata la produzione di energia.

**5. E' possibile presentare domanda di agevolazione laddove l'azienda proponente intenda realizzare l'investimento in un'unità locale diversa da quella in cui opera ma in relazione alla quale non sia ancora in possesso di idoneo titolo di disponibilità?**

L'Avviso pubblico relativamente alla fattispecie prescrive chiaramente ed inequivocabilmente che la disponibilità dell'unità locale venga dimostrata al momento della presentazione della domanda tramite idoneo titolo di disponibilità (art. 5 comma 2 lettera b), con le eccezioni riportate al quesito precedente.

**6. I costi per smaltimento degli infissi, LED, macchinari sono ricompresi tra le spese ammissibili?**

Sì, e frequentemente la voce di spesa è tra quelle precompilate nel formulario, ovvero quelle che ci si attende vengano valorizzate.

**7. Nel caso di un investimento per cui non fosse necessaria nessuna autorizzazione amministrativa, è comunque obbligatorio fare la Relazione tecnica edilizia supportata da foto ante-investimento o è possibile presentare solo le foto?**

Le singole schede prevedono quando è necessaria la Relazione Tecnica Edilizia corredata da foto prima dell'intervento e quando sono sufficienti solo le foto (scheda 5, 7 e 8). Le schede 9 e 10 prevedono la Relazione Tecnica Edilizia nel caso in cui nelle "brevi note descrittive" risulti che l'intervento prevede interventi sui locali che ospitano la caldaia oppure nel caso che i lavori edili siano di importo superiore al 20% dell'intervento complessivo.

**8. E' possibile per una società sportiva accedere all'agevolazione per la realizzazione di un intervento di efficienza energetica relativo ad un impianto sportivo che si trova in fase di ristrutturazione?**

In primo luogo si deve verificare se la Società richiedente ha i requisiti per partecipare con particolare riferimento, nel caso di specie, all'iscrizione al Registro delle Imprese.

**9. Si vuole sapere se una società che gestisce un Immobile (categoria C), che non fa costruzione di nuovi immobili o altre attività edili, e che concede in locazione a soggetti terzi tale immobile, può beneficiare del contributo di cui al Bando in oggetto.**

L'attività di mera locazione è di puro sviluppo immobiliare e non ammissibile ai sensi dell'art. 6 (19 (f) dell'Avviso.

La finalità principale della misura è consentire alle PMI di risparmiare sui costi energetici ed a tal fine prevede che il richiedente il prestito possa essere soggetto diverso dalle PMI che beneficerebbero dell'intervento regionale (cd. FTT Provider). Rispetto al caso specifico occorrerebbe anzitutto sapere se gli affittuari sono PMI e quindi in che modo chi realizza l'investimento (proprietario) e chi ne trae i benefici in termini di risparmi energetici (le eventuali PMI affittuarie) intendano regolare i loro rapporti, al fine di verificare che il beneficio della realizzazione dell'investimento con il supporto del finanziamento agevolato, ricada sulle PMI affittuarie.

**10. La Società che rappresento è stata costituita nel corso del 2013 ma ha iniziato effettivamente ad operare solo nel 2014. Compilando il foglio di calcolo relativo alla procedura "Ordinaria" ed inserendo i dati di bilancio del 2013 e 2014 il risultato è Fascia 2 e pertanto non rientrante nel finanziamento non cofinanziato. Il dato non è significativo perché la cooperativa nel 2013 non ha operato. Inoltre i valori provvisori 2015 non incidono sul format. Per quanto sopra: possiamo inserire i dati del 2014 anche nel 2013? Oppure possiamo usare i dati del 2014 e quelli provvisori del 2015?**

No, per accedere alla procedura "Ordinaria" occorrono due bilanci relativi agli ultimi due esercizi ed i loro dati devono far rientrare l'impresa in fascia 1. E' una questione sostanziale perché si ritiene che due bilanci rappresentativi di due esercizi siano il minimo per considerare una capacità di rimborso relativamente consolidata. Nel caso illustrato occorre, quindi, avere una delibera di cofinanziamento bancario o attendere il deposito del bilancio 2015.

**11. La società che richiederà l'ammissione alla partecipazione al bando si occupa di ricezione turistica. L'intervento interesserà una nuova sede locata e gestita dalla società in regime di affittacamere che, secondo la normativa di settore, deve essere di categoria catastale "A" (destinazione d'uso abitativo). L'art.4, comma 1, lettera y prevede un'eccezione "ove autorizzati all'esercizio di attività imprenditoriali turistiche". Peraltro, trattandosi di una nuova attività, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di affittacamere si otterrà solo a lavori eseguiti. Come possiamo fare?**

L'intervento non risulterebbe ammissibile in quanto la destinazione d'uso dell'immobile è abitativa (categoria di destinazione d'uso catastale A).

La lettera y del comma 1, art. 4 dell'Avviso citato prevede due eccezioni considerando ammissibili gli interventi in alcuni immobili nonostante rientrino nella categoria di destinazione d'uso catastale A (destinazione d'uso abitativo). Una prima eccezione di natura generale riguarda gli immobili classificati A/10 "Uffici e Studi privati". Una seconda riguarda gli immobili classificati A/11 "Abitazioni ed alloggi tipiche dei luoghi" a condizione che siano (già) autorizzati all'esercizio di attività imprenditoriali turistiche.

Il divieto deriva Art. 6-bis. "Categorie di alloggi ammissibili per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili" inserito dal DPR 5 aprile 2012, n. 98 nel D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione".

In generale l'Avviso pubblico male si adatta a nuove iniziative imprenditoriali o ad ampliamenti, essendo concepito principalmente per ridurre i consumi energetici delle PMI e quindi con riferimento ad attività preesistenti.